



Ministero della Difesa
Agenzia Industrie Difesa

ATTO AGGIUNTIVO

ALLA

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA

INDUSTRIE DIFESA

IN DATA 24 OTTOBRE 2024

PREMESSO CHE

- ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’ordinamento militare”, l’Agenzia Industrie Difesa (nel prosieguo Agenzia o AID), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, ha lo scopo di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della Difesa, inquadrare nell’area tecnico-industriale della stessa e indicate nei decreti adottati dal Ministro;
- il Ministero della Difesa e l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sottoscrivono, con cadenza triennale, una Convenzione ai fini della definizione e del perseguimento degli specifici obiettivi dell’Agenzia; della verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti; nonché della determinazione degli ulteriori contenuti previsti dall’articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell’Agenzia hanno sottoscritto una Convenzione valida dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, approvata con decreto del Ministro in data 24 ottobre 2024;
- la Convenzione è stata ammessa alla registrazione dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della difesa in data 11 dicembre 2024 al n. 15508 con l’osservazione “*di ritenere ineludibile la necessità di esplicitare, nell’ambito di un atto aggiuntivo alla Convenzione, la natura delle risorse necessarie a far fronte al personale assunto direttamente dall’Agenzia*” e presso la Corte dei conti, in data 12 dicembre 2024 al n. 5143, con l’osservazione “*Si ammette a visto e registrazione l’atto, ferma restando la necessità di formalizzare un’integrazione alla convenzione enunciativa della fonte di finanziamento del personale assunto direttamente dall’Agenzia*”;
- si è, quindi, provveduto, ai sensi dell’articolo 16 della Convenzione, alla stipula di un Atto Aggiuntivo alla stessa, approvato con decreto del Ministro della difesa in data 19 febbraio 2025 e ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti in data 24 marzo 2025 al n. 957 con l’osservazione “*Si ammette a visto e registrazione l’atto indicato in oggetto, con la precisazione che il periodo aggiunto all’articolo 6, comma 5, della Convenzione deve intendersi riferito esclusivamente al turn over del personale rientrante nel contingente numerico del personale transitato dal Ministero nei ruoli dell’Agenzia industrie e Difesa*”;
- l’articolo 6 comma 3, secondo capoverso, della Convenzione, nell’ottica di assicurare il *turn over* del personale civile delle Unità Produttive di Capua e Gaeta, ha previsto il trasferimento di tale personale dai ruoli della Difesa a quelli dell’Agenzia da completarsi entro il 31 dicembre 2025;
- l’articolo 1, commi 822 e 823, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha stabilito a carico delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, la riduzione del 25% delle facoltà assunzionali relative all’anno 2025, con l’obbligo di adeguare, in misura corrispondente, le rispettive dotazioni organiche;

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 8 in data 7 aprile 2025, ha fornito alle amministrazioni interessate le indicazioni operative in merito alla predetta riduzione del *turn over* per l'anno 2025;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla l. 9 maggio 2025, n. 69, ha, altresì, previsto, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il rinnovo per ulteriori 12 mesi dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai fini della successiva stabilizzazione da parte dell'Agenzia;
- per consentire, mediante i necessari approfondimenti, la corretta applicazione delle disposizioni dianzi richiamate, inclusi gli effetti sulle dotazioni organiche di diritto dell'Agenzia e delle Unità Produttive gestite dalla medesima, si ritiene opportuno differire al 31 dicembre 2027 il termine per il trasferimento del personale delle Unità Produttive di Capua e Gaeta stabilito nella Convenzione;
- è necessario, pertanto, modificare la citata Convenzione nei termini sopra descritti come previsto dall'art. 16 della stessa.

Tanto premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO UNICO

1. All'articolo 6 comma 3, secondo capoverso, le parole "*31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle parole "*31 dicembre 2027*".
2. Tutte le parti della Convenzione, approvata con decreto del Ministro della difesa in data 24 ottobre 2024, nonché dell'Atto aggiuntivo, approvato con decreto del Ministro della difesa in data 19 febbraio 2025, non modificate dal presente Atto Aggiuntivo si intendono integralmente confermate.

Il presente Atto Aggiuntivo, giuste le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., è sottoscritto da ambedue le Parti con firma digitale.

Roma,

Il Direttore Generale dell'Agenzia

Il Ministro della Difesa
